





# Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici

(Schema di D.Lgs. n. 162) (artt. 1 e 9, co. 1, lett. *d*) e *g*), L. 23/2014)

Maggio 2015

XVII LEGISLATURA

### SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706-5790 - SBilancioCU@senato.it - \$\square\$ @SR\_Bilancio
ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 22

SERVIZIO STUDI TEL. 06 6706-2451 STUDI1@SENATO.IT

### **CAMERA DEI DEPUTATI:**

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze
Tel. 06 6760-9496 - st\_finanze@camera.it - \*\*\mathbb{C}D\_finanze
ATTI DEL GOVERNO N. 164

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca

### INDICE

LA LEGGE DELEGA	1
Principi e criteri direttivi	
La procedura	2
Le disposizioni finanziarie	2
Lo stato di attuazione della delega	3
La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015	6
LA FATTURA ELETTRONICA	7
Articolo 1 (Fatturazione elettronica)	9
Articolo 2 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)	11
Articolo 3 (Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture	
e dei corrispettivi)	14
Articolo 4 Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per	
specifiche categorie di soggetti	17
Articolo 5 (Cessazione degli effetti premiali)	18
Articolo 6 (Disposizione finanziaria)	21
Articolo 7 (Abrogazioni)	21

### LA LEGGE DELEGA

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, il **15 gennaio 2015** la Commissione Finanze della Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge A.C. <u>2729</u> Capezzone e A.C. <u>2772</u> Causi recanti la **proroga del termine per l'esercizio della delega**. L'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), riprendendo sostanzialmente il contenuto di tali proposte, proroga di **tre mesi** il termine per **l'esercizio della delega** (vale a dire fino al **26 giugno 2015**).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un **nuovo comma** 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una **proroga automatica di novanta giorni** del predetto termine di delega (26 settembre 2015).

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

### Principi e criteri direttivi

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione

degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

### La procedura

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a **riferire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

### Le disposizioni finanziarie

L'articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall' art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge

delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

### Lo stato di attuazione della delega

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso <u>parere favorevole</u>, con alcune osservazioni e condizioni, sull'<u>Atto del Governo n. 99</u>, recante lo schema di decreto legislativo in materia di **semplificazioni fiscali**. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA** e lo snellimento degli adempimenti connessi ad **operazioni intracomunitarie** e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. E' stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre

2014 la Commissione ha reso <u>parere favorevole</u> in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il <u>D.Lgs. n. 175 del 2014</u> recante *Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di **accise** (contenute in particolare nell'**articolo 13, comma 2** della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso <u>parere favorevole</u>, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'<u>atto del Governo n. 106</u>, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a **ridefinire l'imposizione sui tabacchi**, sui **prodotti succedanei** dei prodotti da fumo e sui **fiammiferi**, contenute essenzialmente nel <u>decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</u> (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello <u>schema 106-bis</u>, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso <u>parere favorevole</u>. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il <u>D.L.gs. n. 188 del 2014</u>, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la **revisione delle Commissioni censuarie** (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le <u>audizioni</u> al Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso <u>parere favorevole</u>, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello <u>schema n. 100-bis</u>, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso <u>parere favorevole</u>. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il <u>D.Lgs. n. 198 del 2014</u>, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Si segnala che la **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore

**economico** e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Le disposizioni dell'articolo 1, **commi 629-633**, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di **applicazione del meccanismo di inversione contabile** (*reverse charge*) a fini **IVA**, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del **settore edile** e del **settore energetico**, al settore della **grande distribuzione**, nonché **alle cessioni di bancali in legno** (pallet).

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori

Infine, l'articolo 1, **commi 634-641**, modificano le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di **migliorarne** la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. *tax compliance*).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del ravvedimento operoso, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

Si ricorda al riguardo che **l'articolo 1, comma 1, lettera** *b***), della legge di delega fiscale** prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Si segnala, infine, che nel **DEF 2015** l'attuazione della delega fiscale rappresenta una delle venti azioni del *Cronoprogramma* del PNR.

### La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015

Nel DEF il **fisco** rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell'**Agenda per la semplificazione 2015-2017**, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall'attuazione della **dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate**. In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

- dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;
- dichiarazione dei redditi precompilata con l'indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;
- presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Con riguardo alla struttura del sistema tributario, si prefigura – nell'ambito dei programmi di revisione della spesa - la creazione di un sistema di **tracciabilità** telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle *tax expenditure*.

In tale ambito, si preannuncia l'adozione - in attuazione della delega fiscale - di un provvedimento diretto ad **introdurre nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali**. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre priorità.

Per quanto riguarda la **riforma del catasto**, attraverso l'allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equità orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserà su due sole classificazioni di fabbricati, "ordinari" e "speciali". A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell'Agenda digitale, sarà incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della **fatturazione elettronica** e dei metodi di tracciabilità dei pagamenti nei rapporti tra privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, il ruolo dell'Amministrazione finanziaria potrà evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi **l'attrazione di investimenti esteri**, attraverso - tra l'altro - la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non più di competenza), nonché allineando l'aliquota per le società di persone a quella delle società di capitali, con l'intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di **modernizzazione dell'amministrazione fiscale** e *tax compliance*, il Documento di economia e finanza ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge, all'esame del Senato (A.S. 1719) che comprende l'accordo sottoscritto con gli USA sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), in materia di scambio automatico d'informazioni su basi di reciprocità e l'implementazione del nuovo standard globale, il CRS (*Common Reporting Standard*), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.

Nell'ottica di un rafforzamento delle misure di **contrasto all'evasione e** di un miglioramento della *tax compliance*, il Governo intende: i) focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche); ii) adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che

connotano ciascuna realtà territoriale ed economica. Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, si citano: i) la sinergia operativa tra le diverse componenti dell'amministrazione fiscale; ii) l'utilizzo sinergico delle banche dati; iii) la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi; iv) una maggiore educazione fiscale. Il contrasto all'evasione verrà perseguito da un lato rafforzando gli strumenti di controllo, dall'altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione Fiscale e contribuente.

### LA FATTURA ELETTRONICA

La **fattura elettronica** cd. "fattura PA", attualmente, è il sistema di fatturazione che le imprese, devono utilizzare per emettere fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA).

Più in dettaglio si rammenta che la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale. La fatturazione elettronica è un sistema che coinvolge diversi attori: il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.

L'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto l'invio online delle fatture destinate alla PA mediante il cd. Sistema di Interscambio (SdI). Il sistema di interscambio, è una piattaforma informatica che serve a trasmettere e a ricevere la fattura elettronica, gestendo i dati di fatturazione. Il sistema di interscambio è gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che ha il compito di vigilare sul trattamento dei dati e delle informazioni e di gestire flussi informativi, monitorando così anche i conti della Pubblica Amministrazione.

In tema di fatturazione elettronica nella relazione illustrativa si legge che essa è un obiettivo faro dell'Agenda digitale Europea poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. Si evidenzia inoltre che la Commissione Europea ha stimato in circa 240 mld di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010). In più rappresenta che l'OCSE - come anche la stessa Commissione europea - ha dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica può migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali e producendo quindi una forte spinta alla *tax compliance*.

Il 28 ottobre 2014 a Dublino l'OCSE ha approvato e pubblicato il report "Tax compliance by Design –Achieving improved SME tax compliance by adopting a system perspective"; nel documento si analizza l'evoluzione delle strategie di amministrazioni fiscali di diversi paesi e si evidenzia come il ruolo di queste ultime si stia spostando da quello di mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, a quello di "facilitatore attivo" di tax compliance mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle

informazioni riguardanti le transazioni commerciali ed i connessi pagamenti operati dalle aziende tra loro e nei confronti dei consumatori finali. Muovendosi verso una più completa filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti è peraltro dimostrato che si possono migliorare i processi business ed ottenere significativi risparmi suoi costi di gestione aziendale.

Di seguito si rammentano le principali fonti normative in materia:

• legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (Legge finanziaria 2008) come modificata dal Decreto Legislativo n. 201 del 2011: è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea, a partire dal 6 giugno 2014, non possono essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio.

La data del 6 giugno 2014 riguarda i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza, mentre per i restanti enti nazionali e per le amministrazioni locali la stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015. Tuttavia occorre rammentare che le pubbliche amministrazioni che avevano adottato il metodo della fatturazione elettronica su base volontaria, in seguito ad accordi specifici con i propri fornitori, hanno potuto utilizzare tale strumento sin dal 6 dicembre 2013.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge numero 244 del 2007: esso rappresenta il primo decreto attuativo della citata legge n. 244/2007, ed indica nell'Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio, ne definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dello SdI.
- Decreto 3 aprile 2013, n. 55 (del MEF concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244: si tratta del secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007 e rappresenta il regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso lo SdI.
- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 25 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale): il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per le Amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 e per le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 209 della legge n. 244 del 2007.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità per il 2013). La legge di Stabilità recepisce nell'articolo 1, commi 324-335, la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura

- elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, gli esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014: esso disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice amministrazione digitale). Tra gli obblighi si ricordano la conservazione ed il pagamento dell'imposta di bollo.

### In ambito comunitario si segnalano:

- la Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica; la direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica.
- la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l'IVA per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE.

### Articolo 1 (Fatturazione elettronica)

La disposizione prevede, così come evidenziato nella relazione illustrativa, incisive misure per supportare i contribuenti che decidano di optare per l'adozione della fatturazione elettronica.

### In particolare:

- verranno messi a disposizione software gratuiti per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente;
- sarà consentito l'accesso gratuito al sistema di interscambio quale strumento di veicolazione sicuro ed immediato per trasmettere le fatture elettroniche tra le parti;
- verrà messa a disposizione una piattaforma web attraverso la quale i contribuenti potranno gratuitamente consultare lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA e le informazioni ad esse riferite;
- sarà utilizzabile il servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche per particolari categorie di soggetti.

Nel dettaglio si evidenzia che il **comma 1** del presente articolo, al fine di diffondere l'uso della fatturazione elettronica in Italia, prevede che l'Agenzia delle entrate a partire dal 1 luglio 2016 ponga a disposizione dei contribuenti interessati dalla disposizione in esame (in particolare tutti i soggetti passivi IVA), soluzioni tecniche gratuite che permettano di generare e trasmettere fatture elettroniche anche tra privati e, per specifiche categorie di soggetti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche la conservazione delle medesime.

A tal fine, la disposizione richiama il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

Il **comma 2** dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti IVA gratuitamente il sistema di interscambio (SdI) per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio delle Stato secondo il formato della fattura elettronica definito "fattura PA", di cui all'allegato a del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55; inoltre a decorrere dal medesimo termine iniziale l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione del contribuente le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio.

Si legge nella relazione illustrativa al provvedimento in esame che il sistema di interscambio, opportunamente potenziato, può svolgere compiti analoghi a quelli per i quali è stato realizzato (attraverso la veicolazione da "molti" – fornitori PPAA – a "molti" -PPAA – delle fatture elettroniche). Tale soluzione si fonda, tecnicamente, su:

- a) un incremento degli impegni per la conduzione dell'infrastruttura informatica (aumento della capacità operativa ed adeguamento dell'assistenza agli utenti);
- b) l'individuazione di un archivio anagrafico che, analogamente all'indice della PA per gli enti pubblici, funga da "indirizzario" per la consegna delle fatture ai cessionari/committenti.

Questo approccio è anche suggerito dall'opportunità offerta dall'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA e ad essa esteso dal 31 marzo 2015 e che interessa circa 2 milioni di soggetti passivi IVA che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni. Infatti, l'introduzione della trasmissione telematica dei dati delle fatture mediante le stesse regole (*file xml*) e la medesima infrastruttura (il Sistema di Interscambio) utilizzate per la fattura nei confronti della PA consente una riduzione dei costi di adeguamento a carico delle imprese che in buona parte si sono già dotate degli strumenti necessari.

Il **comma 3** dispone che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possano optare per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) mediante l'utilizzo del sistema di interscambio; in tal caso l'opzione ha effetto per cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata e se non revocata si rinnova automaticamente ogni cinque anni.

Il **comma 4** prevede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentite le associazioni di categoria, anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, definisca le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica in formato strutturato di cui al comma 3, rispettando i principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché

le modalità di messa a disposizione delle informazioni così come previsto dal precedente comma 2.

In merito a questo punto la relazione illustrativa evidenzia che nel caso in cui il contribuente voglia usufruire, come previsto dal comma 2, del sistema di interscambio per emettere e ricevere le proprie fatture elettroniche, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle sole fatture generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato è automaticamente assolta, poiché il sistema di interscambio acquisirà – per conto dell'Agenzia delle entrate – le informazioni delle fatture di cui effettuerà la veicolazione.

Si ricorda che con la citata Decisione COM (2010) 8467, la Commissione europea ha istituito il *Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing*, che punta a far diventare la fatturazione elettronica il metodo prevalente di fatturazione in Europa entro il 2020. La Commissione, in particolare, raccomanda l'istituzione di fora nazionali e la loro interazione con il *Multi-Stakeholder Forum*, per stimolare in modo coordinato gli Stati membri a eliminare gli ostacoli normativi e tecnici che impediscono la più ampia diffusione di strumenti utili allo scambio elettronico di dati. Il 20 dicembre 2013 si è aperto il Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica, istituito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

Il successivo **comma 5** specifica che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3, al fine di riscontrare i dati comunicati dai soggetti passivi IVA con le transazioni effettuate così da ridurre gli adempimenti dei citati soggetti, non ostacolare il normale svolgimento della loro attività ed escludere la duplicazione di adempimenti.

Infine il **comma 6** stabilisce specifiche sanzioni in caso di omissione della trasmissione dei dati delle fatture ovvero della trasmissione di dati incompleti o inesatti con riferimento alle controparti della fatturazione.

Si tratta delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede una sanzione amministrativa da euro 258,23 ad euro 2.065,83 in caso di omissione delle comunicazioni prescritte dalla legge tributaria o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

### Articolo 2 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

Il presente articolo si rivolge a tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) prevedendo per essi la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente<sup>1</sup>. Per i gestori

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto

dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria. I suddetti adempimenti saranno effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiranno l'inalterabilità e la sicurezza dei dati; sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate a dettare le modalità applicative delle disposizioni in parola. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale con il quale potranno essere individuate diverse tipologie di documentazione atte a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni effettuate. Infine sono previste specifiche sanzioni nei diversi casi di violazione delle disposizioni in esame.

Il **comma 1** del presente articolo prevede che tutti i soggetti che effettuano le cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto e attività assimilate, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 633/1972, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2<sup>2</sup> e 3<sup>3</sup> del citato DPR 633/1972. L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, tiene luogo agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il contenuto del citato articolo 24, in via generale, riguarda gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; in particolare è previsto che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui al citato articolo, in luogo del registro delle fatture, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si rammenta, in via sintetica che costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni:1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sinteticamente si ricorda che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile distintamente per ciascuna tipologia di operazioni indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali.

Il **comma 2** prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sia resa obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Il **comma 3** dispone che la memorizzazione e la trasmissione dei dati avvenga mediante l'utilizzo di apparecchi tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, comprese le informazioni che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il **comma 4** demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di *forum* nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, la definizione delle modalità di opzione, le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica ed ogni altra disposizione necessaria in attuazione delle disposizioni in esame.

Il **comma 5** prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi rappresenti una modalità sostitutiva di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (scontrino fiscale e ricevuta fiscale)<sup>4</sup> e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696<sup>5</sup>. Nel caso di richiesta da parte del cliente, resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a fini commerciali le operazioni in parola.

Nella relazione illustrativa si legge che le suddette modalità di adempimento degli obblighi fiscali si presentano più al passo con i tempi e fortemente orientate

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In sintesi si rammenta che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non È obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero delle scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si ricorda che ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura.

alla semplificazione dell'adempimento originario. La modalità di assolvimento della certificazione da parte del contribuente, aggiunge solo un'azione in più a ciò che oggi lo stesso è già chiamato obbligatoriamente a effettuare. Tale azione, costituita dalla trasmissione telematica dei dati è automatica poiché prodotta da uno strumento tecnologicamente compatibile di cui deve dotarsi il contribuente.

Infine, il **comma 6** prevede, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o nel caso di memorizzazione o trasmissione incompleta o non veritiera.

Le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevedono rispettivamente:

- una sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali;
- in caso di quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

### Articolo 3 (Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi)

L'articolo prevede, per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), che vengano meno i seguenti obblighi:

L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto il cd. "spesometro", inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. Successivamente, l'articolo 2 del DL16 del 2012 ha modificato il citato regime ed ha previsto la comunicazione per le sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione; pertanto si deve comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

- le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi appartenenti alla c.d. "black list". L'invio della comunicazione in esame è previsto dall'articolo 1, comma1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40<sup>6</sup> ed è finalizzata al contrasto delle **frodi fiscali e** finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere». La black list, o lista nera, è un elenco dei Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell'avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo. Le *black list* esistenti ad oggi sono tre. Più precisamente si distinguono le seguenti tipologie: black list persone fisiche<sup>7</sup>; black list Cfc<sup>8</sup> (controlled foreign companies); black list ai fini della indeducibilità delle componenti negative di reddito<sup>9</sup>.
- gli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati<sup>10</sup>; tale obbligo è previsto dall'articolo 50, comma 6 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

Individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all'estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR – DPR917/1986).

<sup>8</sup> Riguarda l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere partecipate (Cfc, controlled foreign companies), situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni. Tale lista viene richiamata negli articoli del Dpr n. 917/1986 che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da persone giuridiche (articolo 89 del TUIR), nonché dagli articoli che dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio d'impresa (articolo 58 TUIR) e da soggetti Ires (articolo 89 TUIR).

L'articolo 110, comma 10 del TUIR prevede che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella white list emanata ai sensi dell'articolo 168 bis comma 1 del TUUR (modifiche apportate dall'articolo 1 comma 83 lettera h della legge n. 244 del 2007). Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. A seguito della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 si ha che anche i costi relativi a prestazioni professionali rese da soggetti domiciliati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, fruite da imprese residenti, saranno indeducibili, fatta salva la dimostrazione della prova di cui al comma 11 dell'articolo 110 del TUIR.

<sup>10</sup> I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

cessioni intracomunitarie di beni comunitari;

prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972).

Devono inoltre presentare l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: acquisti intracomunitari di beni comunitari;

I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli

prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

È poi previsto che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dall'articolo 30 del citato D.P.R. n. 633, del 1972<sup>12</sup>.

Infine i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette, così come previsti rispettivamente dall'articolo 57, comma 1 del DPR633/1972<sup>13</sup> e dall'articolo 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600<sup>14</sup>, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità

articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

<sup>12</sup> L'articolo 30, così recita:

La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'*articolo 28*, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

- a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'*articolo 17*, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter;
- b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli *articoli 8, 8-bis* e *9* per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
- e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'*articolo 17*.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.

<sup>13</sup> L'articolo 57, comma 1, così recita: "Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 (rettifica delle dichiarazioni) e nel secondo comma dell'art. 55 (accertamento induttivo) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna".

<sup>14</sup> L'articolo 43, comma 1 così dispone: "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".

che saranno stabilite con successivo decreto legislativo con il quale sarà data attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 9, comma1, lettera *d*) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

## Articolo 4 Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti.

L'articolo in esame, al **comma 1**, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23<sup>15</sup> e 25<sup>16</sup> del DPR 633/1972 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del citato DPR 633/1972<sup>17</sup>.

Il **comma 2** specifica che condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio<sup>18</sup>) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Infine il **comma 3** dispone che mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che potranno accedere al regime premiale, tra i quali possono rientrarvi anche soggetti non di minori dimensioni che svolgano attività d'impresa, arte o professione; per tali ultimi soggetti il regime in discorso si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

<sup>16</sup> Pertanto l'obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Pertanto l'obbligo di registrazione delle fatture emesse.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d'imposta; in particolare la garanzia viene prestata quando i rimborsi sono di ammontare superiore a 15.000 euro e sono richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Di cui all'articolo 1, commi 211 e 212 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Articolo 5 (Cessazione degli effetti premiali)

Le previsioni in commento dispongono la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni. Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1 dello schema in esame nei casi in cui lo stesso:

- a) ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- b) non trasmetta le relative variazioni;
- c) trasmetta dati incompleti o inesatti;
- d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

Si ricorda che, al fine di favorire l'implementazione del sistema della fatturazione elettronica e la comunicazione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto, lo schema contempla in favore del soggetto che abbia optato per il nuovo sistema alcuni vantaggi rispetto ai contribuenti non optanti, che si sostanziano, per lo più, nell'esonero da taluni adempimenti amministrativi.

Nel dettaglio si tratta del venir meno di una serie di attività altrimenti dovute nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e precisamente **dell'esonero dagli obblighi**:

• **di comunicazione derivanti dal c.d. spesometro**. Si ricorda che l'articolo 21 del DL 78/2010<sup>19</sup> ha previsto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria in via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013 sono state definite le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012.

• di comunicazione che originano dall'operatività con soggetti c.d. black list. L 'art. 1, comma 1 del DL 40/2010,recante disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, al fine di contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», dispone che i soggetti

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Come novellato dall'articolo 2, comma 6 del DL 16/2012; art. 7, comma 2 del DL 79/2011.

passivi IVA siano tenuti a comunicare annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*.

• di presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nonché di talune prestazioni di servizi<sup>20</sup>. L'articolo 50, comma 6, del DL 331/1993<sup>21</sup> dispone, in estrema sintesi, l'obbligo per il contribuenti di presentare in via telematica all'Amministrazione finanziaria i predetti elenchi riguardanti operazioni rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.

Altra forma di incentivazione prevista per il contribuente che abbia aderito al nuovo sistema si sostanzia nella **possibilità di ottenere rimborsi IVA in via prioritaria**, entro tre mesi della presentazione della dichiarazione annuale ed anche in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30, secondo comma del DPR n. 633 del 1972.

Quale ulteriore forma di incentivazione è prevista la **riduzione di un anno dei termini per l'accertamento** in materia di IVA (art. 57, comma 1 del DPR633/1972) e di imposte dirette (art. 43, comma 1 del DPR600/1973) nei confronti dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, secondo le modalità che saranno disposte mediante un successivo decreto legislativo emanato in attuazione della delega in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 9, comma1, lettera d) della L23/2014.

Con specifico riguardo poi ai soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'optante beneficerebbe di un programma di assistenza attraverso il quale riceverà in via telematica elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione IVA. Inoltre si prevede che il contribuente non sia più tenuto agli obblighi:

- **di registrazione delle fatture** (artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972)
- **di apposizione del visto di conformità** dei dati delle dichiarazioni dalle quali emerga il credito per l'esecuzione di rimborsi di importo superiore a 15.000 euro ovvero, per la medesima finalità, di sottoscrizione c.d. alternativa da parte dei revisori per quei contribuenti rispetto ai quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile (cfr. articolo 10, comma 7, del DL 78/2009). Non è altresì dovuta la garanzia prevista in relazione a talune fattispecie (cfr. articolo 38 bis, commi 4 e 5 del citato decreto n. 633/1972.

Dette forme di incentivazione dunque verrebbero meno qualora il contribuente, nonostante l'avvenuta opzione per il sistema di trasmissione

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Diverse da quelle di cui agli <u>articoli 7-quater e 7-quinquies del dPR n. 633/1972</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

telematica, sia incorso nelle predette irregolarità ovvero abbia del tutto omesso l'effettuazione delle prescritte trasmissioni telematiche. Continuerebbe invece a fruire dei benefici previsti, qualora regolarizzi la propria posizione trasmettendo correttamente ed in via telematica i dati predetti entro il termine che sarà individuato in via generale nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione in esame fa salva l'applicazione del regime sanzionatorio previsto agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, dello schema in commento.

La prima norma richiamata (art. 1 comma 6) riferisce all'omissione della trasmissione telematica della fatturazione elettronica ovvero all'invio di dati incompleti la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D. lgs. n. 471 del 1997. Sembrerebbe trattarsi della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 ad euro 2.065,83, prevista dal primo comma del richiamato articolo in relazione a talune violazioni in materia di imposte dirette e di IVA.

È fatto altresì salvo il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 2, comma 6 dello schema in commento per i casi di mancata memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi e nei casi di omissione della trasmissione telematica di detti dati ovvero di memorizzazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Anche in tal caso le sanzioni applicabili sono individuate per relationem attraverso il richiamo alle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D LGS 1997 n. 471. In virtù del primo rinvio, la sanzione amministrativa irrogabile è pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato<sup>22</sup>. Stante il rinvio all'articolo 12, comma 2, del D LGS n.471 /1997, agli illeciti considerati dall'articolo 2, comma 6 dello schema è riferita anche la misura della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dall'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese<sup>23</sup>. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Stante la formulazione della norma in esame - e stante altresì il tenore della relazione illustrativa - le disposizioni introdotte fanno salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti considerati nonché nei casi di regolarizzazione "tardiva" (perfezionata, cioè, entro il termine ultimo che sarà indicato in via generale nei provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate). Tale regolarizzazione avrebbe dunque il solo effetto, per il contribuente, di continuare a beneficiare del regime incentivante, pur applicandosi le sanzioni.

Di conseguenza, le norme in esame sembrano riferire il medesimo trattamento sanzionatorio a due diverse tipologie di violazioni, ovvero l'omesso adempimento e l'adempimento "tardivo".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Si rappresenta che la norma richiamata sanziona anche la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione con l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 258,23 a lire 2.065,83.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> La sospensione è disposta al ricorrere di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del D LGS n. 472/1997.

### Articolo 6 (Disposizione finanziaria)

Il comma unico dell'articolo 6 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 6,12 milioni di curo per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma I, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il fondo citato è quello istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mediante maggiori entrate derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge n. 23 del 2014 (delega fiscale).

In base alla relazione tecnica, al citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono confluite le risorse finanziarie, pari a 154,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, derivanti dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 riguardante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e dal decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188, riguardante "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Si segnala che l'articolo 16 dell'atto di Governo n. 161 in materia di crescita e l'internazionalizzazione delle imprese prevede la copertura finanziaria sul medesimo fondo pari a 99,3 mln di euro per il 2016, 28 mln di euro per il 2017 e 40,7 mln di euro a decorrere dal 2018.

### Articolo 7 (Abrogazioni)

L'articolo in esame dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha introdotto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri – distinti per ciascun punto vendita – delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il comma 430 specifica i requisiti per l'individuazione delle imprese di grande distribuzione commerciale ai fini del comma precedente: esse sono sia quelle che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come

sopra identificate, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi.

Il comma 430-bis estende la disposizione di cui al comma 429 anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.

Ai sensi del comma 431, la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Il comma 432 specifica le sanzioni applicabili per le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431.

### Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

### Mar 2015 Nota di lettura n. 79

**A.S. 1758**: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"

### " Nota di lettura n. 80

**A.S. 1813**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)

### Elementi di documentazione n. 19

**A.S. 1719**: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

### Elementi di documentazione n. 20

Il bilancio dello Stato 2015-2017. Una analisi delle spese per missioni e programmi

#### Nota di lettura n. 81

**A.S. 1719**: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

### Apr 2015 Nota di lettura n. 82

**A.S. 1854**: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati)

### Documentazione di finanza pubblica n. 9

Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3)

### Mag 2015 Nota di lettura n. 83

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto del Governo n. 157)

#### " Nota di lettura n. 84

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto del Governo n. 158)

### " Nota breve n. 11

Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea

#### Elementi di documentazione n. 21

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio